

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DINARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1969

Modificazioni delle norme per la nomina dei vincitori del concorso per titoli ed esami a mille posti di preside di scuola media, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1965

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Ministero della pubblica istruzione 15 settembre 1965 veniva bandito un concorso a 1.000 posti di preside di scuola media. Come è noto, la nomina a preside di istituti d'istruzione secondaria di primo e secondo grado è disposta, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, numero 629, in seguito a concorso per titoli ed esame, al quale possono partecipare i professori ordinari, provvisti di laurea, con una determinata anzianità di servizio. Come precisamente indicato all'ultimo comma dell'articolo 4 del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato, « l'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola ».

Il colloquio del concorso bandito col decreto del 15 settembre 1965 è stato sostenuto da 2.149 candidati, dei quali soltanto 1.007 — e cioè un numero superiore di sole sette unità a quello dei posti messi a concorso — hanno conseguito il punteggio minimo di 56/80, corrispondente a 7/10, predeterminato dalla commissione giudicatrice ai fini

del conseguimento dell'idoneità per l'inclusione nella graduatoria di merito.

Espletato il concorso, l'Amministrazione della pubblica istruzione ha proceduto — con decreto tuttora in corso di registrazione — alla nomina dei vincitori, fatta peraltro eccezione di un'aliquota di 12 professori già insegnanti elementari che, ammessi al concorso stesso con riserva, sono stati inclusi nella graduatoria di merito a seguito del risultato positivo dell'esame-colloquio. L'Amministrazione, quindi, non ha potuto neppure coprire, con le nomine già disposte, tutti i posti messi a concorso e — a differenza di quanto avvenuto per i precedenti concorsi a posti di preside — non ha potuto avvalersi, per mancanza di idonei, del disposto dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che dà facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, in numero non superiore al deci-

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mo dei posti a concorso (nella fattispecie, l'aumento del decimo avrebbe potuto comportare la nomina fino a 1.100 concorrenti).

Appena resi noti, i predetti risultati hanno suscitato molte perplessità: mai, infatti, in precedenti analoghi concorsi, si era verificato il caso di graduatorie che non comprendessero, accanto ai vincitori, un considerevole numero di idonei. Da qui le numerose interrogazioni parlamentari già presentate da varie parti politiche, tutte concordi nel rilevare i criteri di eccezionale rigore seguiti dalla commissione giudicatrice e nel chiedere una revisione dell'operato della medesima commissione. Come è stato però osservato in sede di risposta ad una delle predette interrogazioni, l'Amministrazione non può sindacare il giudizio di merito espresso dalla commissione sulla prova d'esame e non ha poteri per riconvocare la commissione medesima, anche in considerazione che i lavori sono stati svolti « nel più rigoroso rispetto delle disposizioni in vigore ».

Dal punto di vista formale, l'osservazione dell'Amministrazione appare ineccepibile, non potendosi allo stato attuale modificare la situazione in via amministrativa, ma soltanto con un'iniziativa legislativa. Muovendo appunto da tali premesse, il presente disegno di legge intende modificare i criteri seguiti dalla commissione giudicatrice del concorso, limitatamente alla valutazione dell'esame-colloquio, anche al fine di mitigare la lamentata rigidità di giudizio.

È da rilevare, in proposito, come il citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che disciplina, tra l'altro, la nomina dei capi d'istituto d'istruzione secondaria, non stabilisce il punteggio minimo che il candidato deve ottenere nell'esame colloquio per conseguire l'idoneità; nè tale punteggio è stabilito da altra norma speciale. La commissione giudicatrice del concorso in questione, nel fissare il punteggio minimo di 56/80, corrispondente a 7/10, si è evidentemente attenuta al criterio seguito da precedenti commissioni di analoghi concorsi. Va osservato, al riguardo, che, in tutti i concorsi a posti di preside di istituti di

istruzione secondaria di primo e secondo grado banditi nel dopo guerra fino al dicembre 1954, le varie commissioni giudicatrici furono concordi nel determinare in 6/10 (rapporto di 36/60, o di 48/80, eccetera) il punteggio minimo di sufficienza necessario per considerare il candidato approvato nella prova dell'esame-colloquio e per consentire la sua inclusione nella graduatoria dei vincitori. Così — per limitarci alla sola sfera dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale — anche nei concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico e di istituto magistrale, indetti entro la data predetta. Il criterio è stato modificato dal 1955 in poi con l'elevazione, da parte delle commissioni giudicatrici, del punteggio da 6 a 7/10, senza peraltro che ciò trovi giustificazione in alcuna norma di legge. Con tale elevazione — si legge in una delle primissime relazioni — la commissione ha inteso « affermare il principio che l'inclusione nella graduatoria importi qualche cosa di più che un giudizio di semplice sufficienza in ordine al colloquio, e che l'integrazione tra colloquio e titoli debba corrispondere all'esigenza di una seria selezione giustificata dalla natura del concorso e dal notevole numero di candidati ». Così, anche le relazioni di tutti i successivi concorsi ripetono pressochè testualmente lo stesso criterio ispiratore secondo il quale — a giudizio sempre delle commissioni giudicatrici — l'inclusione nella graduatoria dei vincitori deve importare « qualche cosa di più che la semplice sufficienza ». Dal che si rileva che le commissioni stesse hanno fin qui costantemente ritenuto che il punteggio corrispondente a 6/10, riportato dai candidati, rappresenti (cito sempre testualmente dalle varie relazioni) « un giudizio di sufficienza in ordine al colloquio », anche se dal 1955 in poi si è ritenuto che per l'inclusione nelle singole graduatorie di merito il candidato dovesse riportare « qualche cosa di più » della sufficienza stessa. Il giudizio corrispondente ai 7/10, dunque, dovrebbe riguardarsi come una valutazione semplicemente più qualificata rispetto a quella giudicata « sufficiente » dei 6/10.

Dalle anzidette premesse intanto, e dal criterio seguito dalla commissione del concorso in esame, è scaturita la seguente situazione di fatto:

a) che i candidati del concorso stesso (così come, del resto, i candidati degli analoghi concorsi precedenti), i quali hanno ottenuto dalla commissione un giudizio di « sufficienza », non sono compresi nella graduatoria di merito e risultano, pertanto, bocciati;

b) che in conseguenza delle rilevanti disponibilità di presidenze (oltre 1.000 posti in atto ancora vacanti nelle scuole medie), nelle scuole prive di presidi titolari vengono nominati presidi incaricati, ai sensi delle disposizioni vigenti, professori di ruolo delle scuole stesse, mentre nessun titolo viene riconosciuto a quei professori che pur si sono cimentati nel concorso a preside ottenendone un giudizio di sufficienza.

Anche per ovviare a tali contraddittorie situazioni, ma soprattutto per sopperire alle rilevate attuali necessità della scuola media, si propone con il presente disegno di legge che i candidati del concorso a 1.000 posti di preside bandito con decreto ministeriale 15 settembre 1965, i quali abbiano riportato nell'esame-colloquio un punteggio non inferiore a 48/80, corrispondente a 6/10, siano iscritti, in aggiunta alla graduatoria generale dei vincitori, in apposita graduatoria di

merito, formata dal voto di esame e dai titoli, e dichiarati anch'essi vincitori.

L'accoglimento della proposta — in mancanza, si ripete, di una qualunque speciale disposizione di legge relativa al punteggio minimo richiesto nell'esame-colloquio del concorso a posti di preside per il conseguimento dell'idoneità — non sarebbe peraltro in contrasto con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), secondo cui nei pubblici concorsi — ivi compresi quelli della carriera direttiva — la prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di « sei decimi ».

Del presente provvedimento verrebbe a beneficiare un rilevante numero di candidati, alcuni dei quali svolgono da molti anni le funzioni di preside incaricato con piena soddisfazione dei rispettivi provveditori agli studi. Rimarrebbe, però, all'Amministrazione anche un largo margine di posti per un nuovo, consistente bando di concorso.

Per le suesposte considerazioni, il sottoscritto confida nella positiva valutazione del presente disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

I candidati al concorso per titoli ed esame a 1.000 posti di preside di scuola media indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 settembre 1965, che abbiano riportato nell'esame-colloquio un punteggio non inferiore a 48/80, corrispondente a sei decimi, sono iscritti in apposita graduatoria di merito formata dal voto di esame e dai titoli.

I predetti candidati saranno considerati vincitori di concorso a preside di scuola media e nominati dopo l'ultimo dichiarato vincitore compreso nella graduatoria generale del concorso indicato nel precedente comma.